



Comune di PIAGGINE

Provincia di Salerno

Piazza Umberto Primo n.9 – 84065 – Piaggine (SA)

Sito web <http://www.piaggine.gov.it> - e-mail: info@piaggine.gov.it

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI

CONSULTIVE, STRAORDINARIE e STUDIO

N. REVISIONE	DELIBERA	DATA
ADOZIONE	D.C.C. n.23	20.11.2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

f.to Prof. Nicola RIZZO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Antonio MARTORANO



SOMMARIO

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - COMPITI DELLE COMMISSIONE CONSILIARI CONSULTIVE STRAORDINARIE DI STUDIO	3
ART. 3 - COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	3
ART. 4 - NOMINA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	4
ART.5 - PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	4
ART. 6 - DURATA IN CARICA, REVOCA, DIMISSIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE	4
ART. 7 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DELLE COMMISSIONI	4
ART. 8 - SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.....	5
ART. 9 - CONVOCAZIONI DELLE COMMISSIONI.....	5
ART. 10 - VALIDITA' DELLE SEDUTE.....	6
ART. 11 - VERBALI DELLE COMMISSIONI	6
ART. 12 - SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI.....	6
ART. 13 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.....	6
ART. 14 - CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO.....	7
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI	7
ART. 16 - PUBBLICITA'	7

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento delle commissioni consiliari consultive straordinarie di studio.
2. Le commissioni hanno funzioni consultive e prepositive e rappresentano un momento di approfondimento delle tematiche che investono i vari settori della vita politico-amministrativa del Comune di Piaggine.

ART. 2 - COMPITI DELLE COMMISSIONE CONSILIARI CONSULTIVE STRAORDINARIE DI STUDIO

1. Quando, per affrontare varie problematiche, risulta utile avvalersi di una commissione di studio, il consiglio Comunale può costituire, con apposito atto, nel suo seno, in qualsiasi momento, commissioni consiliari consultive di studio.
2. In relazione alla complessità dei problemi, le dette commissioni possono essere assistite dai responsabili dei servizi e da esperti esterni.
3. Con la deliberazione di costituzione della commissione consultiva straordinaria di studio sono eventualmente designati i responsabili dei servizi e gli esperti esterni.

ART. 3 - COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. La costituzione delle commissioni consiliari di cui al precedente articolo 2 può essere disposta dal consiglio comunale in qualsiasi momento.
2. Con la deliberazione di cui al precedente comma 1 sono stabiliti:
 - a) il numero dei componenti di ciascuna commissione assicurando la presenza proporzionale dei rappresentanti di tutti i gruppi consiliari;
 - b) il numero dei componenti da attribuire distintamente a ciascun gruppo;
 - c) il numero dei voti attribuiti a ciascun componente, direttamente proporzionale al numero dei componenti del gruppo;
 - d) l'area amministrativa di competenza;
 - e) la maggioranza necessaria per l'adozione delle deliberazioni;
 - f) la durata della commissione, comunque non oltre il mandato amministrativo;
3. Tutte le commissioni consiliari sono composte di soli consiglieri comunali in carica ed in numero dispari.

ART. 4 - NOMINA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. I componenti delle commissioni consiliari di cui al precedente art. 2 sono designati dal consiglio comunale nella medesima seduta di costituzione delle commissioni stesse o in quella successiva.
2. Le operazioni di nomina, al fine di garantire la corretta rappresentanza di tutti i gruppi consiliari, dovranno svolgersi con due separate votazioni, l'una per la maggioranza e l'altra per la minoranza

ART.5 - PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le commissioni consiliari provvedono, nella prima riunione, alla elezione, nel suo seno, di un presidente e di un vice-presidente. Alla elezione del presidente e del vice-presidente si procede con voto palese, con due distinte votazioni, a maggioranza dei voti dei suoi componenti.

ART. 6 - DURATA IN CARICA, REVOCA, DIMISSIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE

1. Il presidente e il vice presidente durano in carica per tutta la durata dell'attività della commissione e comunque non oltre il mandato amministrativo.
2. Il presidente ed il vice presidente possono essere revocati separatamente dalla carica su proposta motivata di un numero di membri della commissione corrispondente ad almeno due quinti (2/5) dei componenti del consiglio comunale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta.
3. In caso di cessazione dalla carica del presidente di una commissione, il vice presidente provvede alla convocazione della commissione per l'elezione del nuovo presidente entro i dieci (10) giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni o della revoca per l'elezione del nuovo presidente. La seduta per la nomina del nuovo presidente è presieduta dal vice presidente. In caso di cessazione dalla carica del vice presidente, la commissione è convocata nello stesso termine dal suo presidente per l'elezione del nuovo vice presidente.
4. In caso di mancato rispetto dei termini la commissione viene convocata dal presidente del consiglio comunale, che la presiede.

ART. 7 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DELLE COMMISSIONI

1. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare secondo la programmazione concordata con il presidente del consiglio comunale.
2. Il presidente regola i lavori della commissione, disciplina i dibattiti e tiene i contatti con il presidente del consiglio. Esercita le altre attribuzioni assegnategli dal regolamento.

3. Il vice presidente della commissione sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, la convocazione della commissione deve essere effettuata dal consigliere anziano. Chi risulta all'interno della commissione consigliere anziano nello stesso modo regola i lavori in caso di assenza del presidente e del vice presidente.

ART. 8 - SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le funzioni di segretario delle commissioni consiliari sono svolte da un componente della commissione interessata.
2. Il segretario delle commissioni ha il compito:
 - a) di assicurare l'ordinata organizzazione dell'ufficio, del protocollo speciale e dell'archivio della commissione;
 - b) redigerne i verbali;
 - c) di curare l'invio dei verbali, entro i dieci giorni successivi, al segretario comunale, il quale, impartite le opportune direttive ai responsabili dei servizi, entro i dieci giorni successivi ne trasmette copia:
 - al presidente del Consiglio comunale;
 - al sindaco e agli assessori competenti;
 - ai capigruppo consiliari.

ART. 9 - CONVOCAZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari possono essere convocate in qualsiasi momento:
 - a) per iniziativa del presidente;
 - b) a richiesta di almeno 3 suoi componenti;
 - c) a richiesta del sindaco e del presidente del Consiglio comunale.
2. Le convocazioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 hanno luogo entro cinque (5) giorni dalla acquisizione delle richieste al protocollo speciale della commissione.
3. L'avviso di convocazione delle commissioni indica:
 - a) il luogo e l'ora della riunione;
 - b) l'elenco degli argomenti da trattare;
 - c) il luogo di deposito per la visione delle singole pratiche.
4. L'avviso di convocazione di cui al precedente comma 3 è trasmesso, con idoneo mezzo atto a comprovarne il ricevimento, almeno cinque (5) giorni prima di quello stabilito per le riunioni:

- a) a tutti i componenti le commissioni;
 - b) al sindaco;
 - c) e del presidente del Consiglio comunale;
 - d) essere affisso, contestualmente, all'albo pretorio comunale.
5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono messi a disposizione degli interessati di cui al precedente comma 4 almeno 24 ore prima del giorno precedente quello fissato per la riunione.

ART. 10 - VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Le riunioni delle commissioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 11 - VERBALI DELLE COMMISSIONI

1. I verbali delle commissioni sono redatti a conclusione di ogni riunione e sono sottoscritti dal presidente e dal segretario approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono. I componenti delle commissioni, in questa sede, hanno facoltà di richiedere rettifiche ed integrazioni.
2. Copia di tutti i verbali delle commissioni consiliari è inserita nel rispettivo fascicolo.

ART. 12 - SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Cessano automaticamente dalla carica di componente delle commissioni consiliari coloro che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica di consigliere comunale.
2. Cessano altresì dalla carica coloro che si dimettono dal gruppo consiliare che li aveva designati.
3. Alle sostituzioni, anche in caso di dimissioni da componente, si provvede osservando la procedura di cui al precedente art. 4.
4. I componenti delle commissioni che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dal Presidente del Consiglio comunale. A tal fine i presidenti delle commissioni sono tenuti a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio comunale l'eventuale sopra descritta situazione.

ART. 13 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:
 - a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
 - ai segretari delle commissioni consiliari;
 - a tutti i responsabili dei servizi comunali.
3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

ART. 14 - CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce precedenti regolamenti relativi a commissioni aventi ad oggetto le medesime materie

ART. 16 - PUBBLICITA'

1. Copia del presente regolamento viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Piaggine.